Via Guantai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e Fax 081-4206164 Fax +39 0810105891 e-mail studioassociatoborselli@gmail.com PEC studioborselli@pec.it

P.I. 07581660631 C.F. DMBDRD71E22F839L

NOTE ALLEGATE AL VERBALE DI UDIENZA

E' presente l'avv. per delega dell'Avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli procuratore della ricorrente il quale,

PREMESSO

1.

2.

3.

Che la cituazione come più dettagliatamente descritta nell'intimazione di sfratto per merosità vede la formazione di un contratto in tempi brevissimi a seguito di manovre, quantomeno sospette, del conduttore finalizzate a ottenere un contratto ex art. 3 (la denuncia all'Ade è perventa il 5 marzo ossia dopo quasi un mese di Camera di Consiglio della Corte Costituzionale e coli 5 giorni da quella sentenza che si prospettava avrebbe dichiarato incostituzionale la norma che si voleva sfruttare.

Che dopo la sentenza 50 del 16 marzo 2014 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011 (e i contratti che ne sono scaturiti) è intervenuto il legislatore con l'art. 5 comma 1-ter della L.80/14 di Conversione 6n legge, con modificazioni, del flecreto-legge 28 marzo (2014, n. 47, pubblicato Milla Gazzetta ufficiale 121 del 27 maggio che testualmente recita "Sono fatti valvi, fino alla data del 31.12.2015, gli effetti prodottisi i rappo (in giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. B) commi 8 e 3 del d.lgs 23/2011".

una pura e semplice, procrastinazione degli effetti di una norma dichiarata incostituzionale, con evidente violazione del dettato di una, recentissima peraltro, sentenza della Corte Costituzionale (e al riguardo si ricorda

annadenanna annadenannadenannannannadenandenadenanna

Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Via Guantai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e fax 081-4206164 Fax +39 0810105891

e-mail <u>studioassociatoborselli@gmail.com</u>
PEC <u>studioborselli@pec.it</u>

P.I. 07581660631 C.F. DMBDRD71E22F839L

che esiste una copiosa giurisprudenza costituzionale- per tutte si cita la sentenza 326/2010- che impedisce al legislatore di fare salvi o prolungare gli effetti di una norma incostituzionale, diventa piuttosto chiaro leggende il testo integrale al Senato del Relatore del provvedimento durante la 243° sedata pubblica di giovedi 8 maggio 2014: "La Commissione ha introdotto infine una norma che salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionose ha cancellato. Si e` trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma piconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisca foro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio inciusto delle proprie condizioni di vita".

SI OSSEŘ

1.

Lo stesso legislatore ha chiarito che "Si e' trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza", quindi, esclusa la reiterazione incontituzionale degli effetti ,come va interpretata la norma? Ce lo dice lo stesso relatore affermando che "...chioro che nel anno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e parantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita..." il legislatore spiega che si vuol evitare un aggravio Ingiusto, ora è chiaro che se di fronte a situazioni che vadano avanti da anni e dove or si è affidati alla legge per denunciare un locatore in nero, l'inquilino subirebbe un aggravio anche parzialmente ingiusto, lo stesso non può dirsi laddove non si occupava la casa da anni, ma la si è appena occupata, probabilmente solo per sfruttare il vantaggio, quello certamente Ingiusto, stabilito da una norma incostituzionale; che non si

Milano – Via Francesco Reina, 28 Tel. +39 02 87198398 Fax +39 02 87163558 Brescia – Via Aldo Moro, 13 (Palazzo Mercurio) Tel. +39 030 7777136

Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Via Guantai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e Fax 081-4206164 Fax +39 0810105891

e-mail <u>studioassociatoborselli@gmail.com</u> PfC <u>studioborselli@pec.it</u>

P.I. 07581660631 C.F. DMBDRD71E22F839L

volesse salvare la categoria di cui fa parte l'odierno conduttore è sostanzialmente espresso dallo stesso legislatore

Ad ogni modo al di là di ogni ricerca su artifizi e raggiri posti in essere che non è questa la semper accertare il solo elemento discriminante del breve tempo tra l'accesso all'immobile e la denuncia è già di per se idoneo a costituire fondatissimo indizio dell'iffecito scopo di conduttori (o quantomeno esclude certamente quell'aggravio ingiusto che il legislatore voleva evitare con l'art. 5 comma 1 ter, e che gli stessi non hanno certamente subito che quindi non hanno alcuna necessità di essere tutetati, perché non si tratta di conduttori in buona fede che dopo aver pagato per antii in nero hanno scelto la via indicata dal legislatore di denunciare per far emergere il nero, ma solo di approfittatori che nano usato la norma ben al di là del suo scopo (far emergere il nero) ma solo nella sua parte incostituzionale (creare di imperio un nuovo contratto). Violando lo statuto de contribuente, a condizioni vantaggiose per se stessi e non per la collettività che non incassa affatto maggiori tasse.

2. Per svitare di interpretare la forma, che è abbestanza poco chiara laddove afferna che "...Sono fatti salvi, fino alla data del 31.12.2015, gli effetti prodottisi e brapporti giuridici sorti." in un senso incompatibile con la costituzione, con la recentissima sentenza della Corte e con le stesse considerazioni fatte dal legislatore, si deve chiarire quali siano gli effetti e soprattutto quali i rapporti giuridici sorti che vanno fatti salvi: quanto ai rapporti sorti riteniamo, come spiegato sopra, che gli unici rapporti che possono essere sorti e fatti salvi sono quelli che senza l'ultima norma non avrebbero avuto proprio alcun modo di esistere, lasciando i rispettivi conduttori in una situazione di totale

nd dod ing pendinalinalina pendinalina dinadinadinadinadi

Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Via Cuantai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e Fax 081-4206164 Fax +39 0810105891

e-mail studioassociatoborselli@gmail.com

PEC studioborselli@pec.it

P.I. 07581660631 C.F. DMBDRD7 E22F839L

illegittimità a subire quel aggravio ingiusto alle proprie condizioni di vita, insomma gli unici rapporti che potrebbero essere sorti dal combinato disposto di una norma incostituzionale e da una nuova norma che vuol, se a violare il dettato, salvare le situazioni di aggravio ingiusto, sono quelli che, provenendo da contratti solo verbali, cono effettivamente sorti giliridicamente grazie alle due norme, senza le quali oggi i conduttori si troverebbero ad ssere pro occupanti abusivi, tutti gli altri rapporti non possono che essere sorti dai contratti che li quelli che originavano in particolar modo nascevano da contratti sc precedenti, che sarelbero altrimenti, ad accettare una diversa interpretazione, stati rinnovati da un contratto nato da una fonte mai esistita, in quanto incostituzionale; come possa un contratto esistente subire una novazione da una norma che non è ma esistita nel nostro ordinamento saresbe piuttosto difficile da spiegare; il caso del sig.ra rientra a pieno titola in tale caregoria, infatti non vi era alcuna intenzione di lasciare un accordo solo verbale (nullo) a regenare i rapporti, ma si era redatto un regolarissimo contratto che era anche stato consegnato firmato ana controparte affinché lo sottoscrivesse a sua volta, cosa che non ha poi fatto!! Vediamo ora quali potrebbero essere gli effetti da poter salvare interpretando al norma nel rispetto del dettato della Costituzione e della pronuncia della Corte n. 50.

Una interpretazione costituzionalmente orientata e che tenga altresì conto della voluntas legis espressa nella relazione al Senato dovrebbe ritenere che gli unici effetti che possano esser fatti salvi dall'art. 5 sono quelli prodotti dai contratti nati da accordi verbali i cui rapporti sono effettivamente, come abbiamo visto, sorti

Avvocate

Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Via Guantai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e Fax 081-4206164 Fax +39 0810105891

e-mail studioassociatoborselli@gmail.com

PEC studioborselli@pec.it

P.L 07381640631 C.F. DMBDRD71E22F839L

grazie all'art. 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011 e mantenuti in vita dal recente art. 5 comma 1 ter, questa potrebbe essere l'unica interpretazione razionale, e rispettosa del dettato della sentenza 50 della corte oltre che meno punitiva per chi, avendo redatto un contratto scritto (situazione a cui la sig. ra abbiamo visto essere pienamente equiparato, almeno dal punto di vista civile ha fatto le cose in regola (sul piano tributario 🔊, ma una violazione tributaria non può, come ribadito più volte dalla corte, anche nella sentenza 50, incidere sul piano civile, mentre chi non avesse rispettato le norme civilistiche sul contratto scritto potre pagare le conseguenze civili di un sorta di una sorta di esecuzione in forma specifica, ottenuta tramite l'art. 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011), equindi vedrebbe pienamente rivivere il proprio contratto originario pagando le sole conseguente sanzionatorie previste per la mancata registrazione. In Hostanza Conduttori che avevano aruto per anni un rapporto basato su un accordo verbale vedrebbero riconoscimento giuridico sia per il rapporto sia per gli effetti (tra cai il canone) sino al 31.12.15. Tutti gli altri dovrebbero essere trattati, come diritto civile e costituzione impongono, ossia secondo le norme contrattualmente concordate d'altronde con si vedrebbe perché un conduttore che aveva un contratto scritto che orni a rispettare quell'accordo anche nei canoni, dovresbo vedere cessare il proprio cont ratto al 2015)

1) Si ritiene che assodata la inesistenza giuridica, per illegitabilità costituzionale, della denuncia ex art. 3, l'unica fonte del rapporto giuridico tra le parti sia il contratto scritto e depositato che la sig.ra intendeva concludere e che tale causa del rapporto, lungi dall'esserne fonte unilaterale così come lo erano i

CONCLUSIO

le de a le de ce de ce ce de ce ce de c

Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Via Guntai Nuovi, 16 - 80133 Napoli Tel. e fax 081-4206164 Fax +39 0810105891

e-mail studioassociatoborselli@gmail.com PEC studioborselli@pec.it

P.I. 07581660631 C.F. DMBDRD7 E22F839L

contratti nati ex art. 3 che comunque venivano applicati, è una fonte assolutamente bilaterale se si ammette che la volontà del sig. esisteva al momento dell'accordo ed è mancata solo la mera sottoscrizione su un'unione di volontà formatasi correttamente (e quindi il contratto originario deve essere considerato la fonte del rapporto, e l'inquilino moroso dovrà sopportare lo sfratto per morosità se non paga il canone per intero)

In Caso contrario se il giudicante dovesse giungere alla canclusione che non esisteva nessuna volontà dell'inquilino che voleva solo agire per truffare il proprietario, lo si invita a rimettere immediatamente giatti alla Procura della Repubblica competente.

3) In via del tutto subordinata se il giudicante dovesse ritenere di interpretare la norma in modo diverso e quindi difforme ed in contrasto col giudicato della sentenza n. 50/2014, lo si invita a rimettere nel più breve tempo giudicato della contrasto.

Costituzionale
Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

EGALE
BORSELL & ASS

DIRIGO IMMOBILIARE ALTERVISTA. ORF

na dinadina dinadina dinadinadina dinadinadinadinadi